

LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) e, in particolare:
1. l'articolo 68, comma 1, che stabilisce che la Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nei nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;
 2. l'articolo 70, comma 1, che prevede che la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 siano disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A. anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo;
- b) richiamato il Capo IIIquater del Titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) della l.r. 3/2013 "Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato", che prevede che la Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati ad abitazione, anche non principale, conceda mutui agevolati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68 della medesima legge regionale;
- c) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale
1. n. 1887 del 28 dicembre 2017 recante "*Approvazione della convenzione tra la Regione e la Società Finanziaria Regionale – FINAOSTA S.p.A. per l'attuazione del titolo IV della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3, recante 'Disposizioni in materia di politiche abitative'*";
 2. n. 953 del 12 luglio 2019 recante "*Approvazione, a parziale sanatoria, della bozza di convenzione quadro da stipularsi con FINAOSTA S.p.A. per la determinazione delle commissioni e dei rimborsi per la gestione dei fondi di rotazione regionali, dei fondi in gestione speciale e dei fondi previsti da specifiche leggi regionali'*";
 3. n. 3016 del 16 dicembre 2011, recante "*Approvazione della bozza di convenzione quadro da stipulare tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. per la gestione delle situazioni di morosità dei mutuatari e del recupero del credito sulle operazioni a valere sui fondi di rotazione regionali, sui fondi in gestione speciale e su fondi previsti da specifiche leggi regionali'*";
 4. n. 665 del 7 giugno 2022 recante "*Approvazione di modifiche alla convenzione tra la Regione e la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. approvata con DGR 1887/2017 per l'attuazione delle disposizioni approvate con DGR 531/2022. Approvazione di modificazioni alla DGR 531/2022'*";
- d) vista la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 19 febbraio 2024 recante "*Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi del titolo IV, capo IIIquater, della legge regionale 3/2013'*", con la quale sono state approvate le disposizioni per la concessione di mutui agevolati per la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati ad abitazione, anche non principale;
- e) atteso che si rende necessario adeguare la convenzione tra la Regione e la Società Finanziaria Regionale – FINAOSTA S.p.A. per l'attuazione del titolo IV della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3, approvata con DGR 1887/2017, al fine di tenere conto delle nuove disposizioni applicative di cui alla DGR 142/2024 relative al Capo IIIquater del titolo IV della l.r. 3/2013;

- f) visto l'allegato alla presente deliberazione, relativo alle modifiche alla convenzione approvata con DGR 1887/2017, i cui contenuti sono stati concordati dai competenti uffici con FINAOSTA S.p.A., in sostituzione della parte VII (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato) della convenzione stessa;
- g) preso atto che, come riferito dalla dirigente della Struttura competente, sono emersi dei dubbi interpretativi in merito alle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, declinati al punto 2.1 dell'allegato A) alla DGR 142/2024, con particolare riferimento all'individuazione degli interventi di "recupero secondario";
- h) considerato che si ritiene pertanto necessario meglio esplicitare la definizione di "recupero secondario", specificando che *"lo stesso consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità della singola unità abitativa. Tale recupero riguarda l'intera superficie dell'unità abitativa e deve ricomprendere interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi della normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta che definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche edilizie"*;
- i) ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione delle modifiche alla convenzione con FINAOSTA S.p.A. di cui all'allegato alla presente deliberazione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla DGR 142/2024;
- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura credito e previdenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla convenzione, approvata con DGR 1887/2017, per l'attuazione delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 19 febbraio 2024, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione, limitatamente alla sostituzione della parte VII (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato) della convenzione stessa;
2. di approvare la seguente definizione di "recupero secondario", in sostituzione di quella di cui al punto 2.1 dell'allegato A) alle DGR 142/2024: *"lo stesso consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità della singola unità abitativa. Tale recupero riguarda l'intera superficie dell'unità abitativa e deve ricomprendere interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi della normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta che definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche edilizie"*;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dei mutui di cui trattasi è assicurata dalle disponibilità esistenti sul fondo di rotazione, di cui alla l.r. 3/2013, istituito presso FINAOSTA S.p.A.;

4. di dare atto che dell'approvazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione sarà data notizia a cura dei competenti uffici sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Mutui a sostegno dell'abitazione".

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13
FEBBRAIO 2013, N. 3 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE
ABITATIVE".

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito REGIONE), in persona della Dirigente della Struttura credito e previdenza, Dott.ssa Monica Addiego, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.,

E

la Società Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscrizione all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 (di seguito FINAOSTA), in persona del, dott. nato a il, a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data

PREMESSO

- 1) che il titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, al capo IIIquater contiene le disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato;
- 2) che - ai sensi dell'articolo 68 (Fondo di rotazione) della l.r. 3/2013 - la REGIONE promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso FINAOSTA;
- 3) che l'articolo 86sexies (Interventi) del capo IIIquater prevede che, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati ad abitazione, anche non principale, la Regione conceda mutui agevolati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68 della medesima legge;
- 3) che il fondo di rotazione di cui alla premessa 2) è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento iniziale derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) nonché da eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

- b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui erogati a valere sulle leggi regionali di cui alla lettera a) e a valere sul fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 68 della l.r. 3/2013;
 - c) rimborso anticipato dei mutui di cui alla lettera b);
 - d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 86 della l.r. 3/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 531 in data 9 maggio 2022 concernente l'approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale ai sensi del titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), capi II e III;
- 4) che al rendiconto generale della REGIONE è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui all'articolo 68 della l.r. 3/2013;
- 5) che – ai sensi dell'articolo 69 (Garanzia) della l.r. 3/2013 – i mutui concessi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 68 della l.r. 3/2013 devono essere sempre assistiti da garanzia reale;
- 6) che – ai sensi dell'articolo 70 (Convenzione) della l.r. 3/2013 – la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 della l.r. 3/2013 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo;
- 7) che la convenzione di cui alla premessa 6) deve prevedere l'obbligo da parte di FINAOSTA di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti;
- 8) che – ai sensi dell'articolo 71 (Controllo contabile) della l.r. 3/2013 – la struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA, provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo;
- 9) che le condizioni e le modalità per la concessione dei mutui di cui al Capo IIIquater del titolo IV della l.r. 3/2013 sono disciplinate dalla l.r. 3/2013 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 19 febbraio 2024 concernente l'approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale ai sensi del titolo IV, Capo IIIquater, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);
- 10) che con lettera in data 5 luglio 2013 prot. n. 11738/OP l'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ha autorizzato la costituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 68 della l.r. 3/2013, con decorrenza dal 1° luglio 2013, facendovi confluire le giacenze disponibili alla data del 30 giugno 2013 sui fondi di rotazione di cui alle Leggi regionali 33/1973, 76/1984 e 56/1986;
- 11) che si rende necessario approvare le modifiche alla convenzione approvata con DGR 1887/2017 al fine di tenere conto delle disposizioni applicative di cui alla DGR 142/2024, limitatamente alla sostituzione della parte VII (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato) della convenzione stessa;

12) che per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, sono fatte salve le disposizioni approvate con DGR 1887/2017, e successivamente modificate con DGR 655/2022, ed in particolare le seguenti:

- ✓ parte I (Disposizioni generali);
- ✓ parte II (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione – Destinatari: persone fisiche);
- ✓ parte III (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione – Destinatari: cooperative edilizie a proprietà individuale);
- ✓ parte IV (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati);
- ✓ parte V (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra);
- ✓ parte VI (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per l’anticipo delle detrazioni fiscali statali per interventi di recupero edilizio privato);
- ✓ parte VIII (Disposizioni per la gestione del fondo di rotazione);

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE VII
(DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A
PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO)

Articolo 35 - (Presentazione della domanda e concessione del mutuo)

Le modalità di presentazione della domanda e di concessione e erogazione del mutuo sono disciplinate dalla l.r. 3/2013 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 19 febbraio 2024 concernente l’approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale ai sensi del titolo IV, Capo IIIquater, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

La REGIONE provvede, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’accertamento dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla l.r. 3/2013 e dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024 e alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile per la concessione dei mutui.

FINAOSTA si impegna a concedere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 2, nei limiti previsti dalle proprie norme statutarie e previo esame della capacità economica e finanziaria dei richiedenti a sostenere gli oneri del finanziamento e delle garanzie offerte, mutui secondo le condizioni e le modalità previste dalla l.r. 3/2013 e dalle relative disposizioni applicative.

La domanda è presentata alla competente struttura regionale, che verifica i requisiti soggettivi e l’ammissibilità delle spese.

La concessione del mutuo avviene con provvedimento della competente struttura regionale, previa verifica della disponibilità finanziaria del fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della presente convenzione e del rispetto del limite massimo di spesa autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

La competente struttura regionale trasmette a FINAOSTA:

- lettera con l’indicazione:

- a) degli estremi del provvedimento di concessione del mutuo;

- b) del soggetto beneficiario;
- c) delle caratteristiche dell'intervento finanziato (recupero o acquisto e recupero);
- d) della spesa ammissibile;
- e) dell'importo massimo del mutuo;
- f) del tasso di interesse;

- copia della domanda;

FINAOSTA, ricevuta la documentazione di cui sopra, entro i successivi 20 giorni invia al beneficiario e, per conoscenza, alla competente struttura regionale, la lettera di convocazione per il primo colloquio istruttorio, unitamente all'elenco dei documenti necessari per l'analisi del merito creditizio e la valutazione delle garanzie. Il colloquio istruttorio è fissato, d'intesa con il beneficiario, e si svolge entro, al massimo, 60 giorni successivi al recepimento da parte del beneficiario della lettera di convocazione.

FINAOSTA trasmette al richiedente e, per conoscenza, alla competente struttura regionale, la comunicazione relativa alla delibera di concessione del mutuo corredata, nell'ipotesi di esito positivo, dalla elencazione delle garanzie da perfezionarsi entro la stipula del relativo contratto.

L'eventuale delibera di diniego è comunicata, distintamente, al richiedente e alla competente struttura regionale.

Articolo 36 - (Modalità di erogazione)

FINAOSTA provvede alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie richieste.

Il mutuo è garantito da ipoteca sull'immobile oggetto di intervento, e da eventuali garanzie integrative, reali o personali, richieste da FINAOSTA.

La perizia sull'immobile oggetto di intervento ai fini dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo è condotta da FINAOSTA.

Il mutuo è erogato in unica soluzione o in più soluzioni.

L'erogazione in unica soluzione è effettuata mediante la stipulazione di un unico contratto di mutuo, previa presentazione di documentazione di spesa (fatture e scontrini fiscali) per un importo imponibile pari all'ammontare del mutuo concesso e a condizione che l'intervento finanziato sia completamente realizzato e dichiarato agibile; l'autorizzazione all'erogazione è trasmessa a FINAOSTA da parte della struttura regionale competente; il sopralluogo sarà effettuato, anche congiuntamente, da FINAOSTA e dalla struttura regionale competente.

L'erogazione in più soluzioni è effettuata mediante la stipulazione di un contratto preliminare di mutuo, seguito da successive erogazioni, secondo le seguenti modalità:

- a) la prima erogazione, con certificazione ed effettivo avvio dei lavori, per una somma non superiore al 40% della quota di mutuo relativa alle spese di recupero; nell'ipotesi di mutuo per acquisto e recupero la prima erogazione è maggiorata della somma corrispondente alla quota di mutuo per acquisto; i sopralluoghi saranno effettuati da FINAOSTA;
- b) le erogazioni successive alla prima, previa presentazione della documentazione attestante la rendicontazione delle spese sostenute per il primo 40% o in misura superiore proporzionale allo stato di avanzamento lavori, fino ad un importo pari al 90% del mutuo, sono subordinate alla verifica della percentuale di opere realizzate, accertata mediante sopralluoghi dei funzionari della struttura regionale competente;
- c) l'erogazione a saldo è effettuata contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, ad opere ultimate, con certificazione di agibilità dell'immobile, previa presentazione di documentazione di spesa (fatture e scontrini fiscali) per un importo imponibile pari all'ammontare del mutuo concesso, subordinatamente ad autorizzazione della struttura regionale competente; i sopralluoghi saranno effettuati da parte dei funzionari della struttura regionale competente.

Se, all'esito delle valutazioni di FINAOSTA in relazione al merito creditizio del richiedente e al valore cauzionale del bene, l'importo concedibile è inferiore rispetto all'importo massimo del mutuo determinato dalla REGIONE, la riduzione è applicata interamente all'importo riconosciuto per il recupero.

Nel caso in cui al termine dei lavori l'importo finale dei lavori sia inferiore all'importo minimo stabilito dalla DGR 142/2024, verrà applicato, a decorrere dall'ammortamento, a titolo di penale, il maggior tasso pari al 4%.

Nel caso in cui l'importo finale dei lavori sia inferiore al doppio dell'importo concesso per l'acquisto, in violazione a quanto previsto dalla DGR 142/2024, verrà applicato, a decorrere dall'ammortamento, a titolo di penale, il maggior tasso pari al 4%.

Nel caso in cui al termine dei lavori non vengano rispettati i requisiti di cui al punto 11.3 della DGR 142/2024, in difformità a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, verrà applicato, a decorrere dall'ammortamento, a titolo di penale il maggior tasso del 4%, nei soli casi in cui le somme già erogate superino l'importo di 200.000. In tal caso, non si procede all'erogazione dell'ultima quota pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento.

L'applicazione del maggior tasso a titolo di penale è comunicata dalla competente struttura regionale a FINAOSTA contestualmente alla trasmissione della documentazione relativa all'erogazione dell'ultima quota del finanziamento.

Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento da parte di FINAOSTA della congruità del valore delle garanzie rilasciate e del merito creditizio.

Articolo 37 - (Tasso di interesse – Modalità di rimborso)

Il tasso di interesse del mutuo è fisso per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è applicato sulla base della fascia ISEE del richiedente.

Nel caso di immobili che, al termine dei lavori, ricadano in classe energetica da A1 ad A4 e non siano climatizzati da generatori di calore alimentati a nafta, olio combustibile, cherosene, gasolio o GPL, il tasso di interesse è ridotto di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'inizio dell'ammortamento. L'eventuale riduzione del tasso di interesse è comunicata dalla competente struttura regionale a FINAOSTA contestualmente alla trasmissione della documentazione relativa all'erogazione dell'ultima quota del finanziamento.

Il mutuo è rimborsabile mediante pagamento di rate posticipate, con scadenza il 1° giorno di ogni mese, comprensive di soli interessi (periodo di preammortamento) e di capitale ed interessi (periodo di ammortamento).

Il periodo di preammortamento è al massimo di 66 mesi.

Il periodo di ammortamento minimo è di 10 anni e massimo è di 24 anni e 6 mesi, sia in caso di mutui erogati in unica soluzione, sia in caso di mutui erogati in più soluzioni.

L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dalla prima rata successiva alla data di stipulazione del contratto di mutuo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dalla prima rata successiva alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

Il mutuo è rimborsabile mediante pagamento di rate posticipate, con scadenza il 1° giorno di ogni mese, comprensive di soli interessi (periodo di preammortamento) e di capitale ed interessi (periodo di ammortamento).

Erogazione in unica soluzione: in relazione alla durata, il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di rate mensili posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota

interessi; gli interessi di preammortamento intercorrenti tra la data di stipula del contratto e la fine del mese in corso alla predetta data saranno sommati alla prima rata di ammortamento.

Erogazione in più soluzioni: in relazione alla durata, il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di rate comprensive del periodo di preammortamento e del successivo periodo di ammortamento, di cui:

- a) durante il periodo di preammortamento le rate, con scadenza il primo di ogni mese saranno comprensive di soli interessi:
 - la prima rata di preammortamento sarà comprensiva degli interessi maturati dalla data della stipula del contratto preliminare e fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla predetta data;
 - le successive rate mensili saranno comprensive di soli interessi sulle somme erogate fino alla fine del mese di stipula del contratto definitivo;
- b) durante il periodo di ammortamento:
 - rate comprensive di capitale e interessi a decorrere dal 1° del mese successivo al contratto definitivo; il numero e l'importo delle mensilità di ammortamento sono determinati con il contratto definitivo di mutuo sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto stesso.

Articolo 38 - (Estinzione anticipata)

Il mutuo potrà essere estinto totalmente e anticipatamente, mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altre somme dovute alla predetta data.

Il mutuo può essere estinto anche parzialmente. In tal caso verrà calcolato da FINAOSTA il piano di ammortamento, ferma restando la durata del mutuo.

L'estinzione anticipata non comporta la decadenza dei vincoli indicati nella deliberazione della Giunta regionale 142/2024, con conseguente pagamento della penalità nell'ipotesi di violazione.

Articolo 39 - (Controlli e revoca del mutuo)

La struttura regionale competente provvede ad effettuare i controlli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei vincoli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024 (vincolo di destinazione e divieto di alienazione), la struttura regionale competente provvede a trasmettere a FINAOSTA provvedimento dirigenziale avente ad oggetto la revoca del mutuo, con l'indicazione del capitale da rimborsare anticipatamente, delle penalità da percepire e delle tempistiche di rimborso.

FINAOSTA provvede ad effettuare i controlli inerenti il rispetto dei termini per la stipulazione del contratto, contratto preliminare e contratto definitivo di mutuo previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024.

Decorso il termine di 12 mesi dalla data di trasmissione della pratica di mutuo a FINAOSTA, quest'ultima comunica alla struttura regionale competente i nominativi dei richiedenti che non hanno provveduto a perfezionare il contratto o il contratto preliminare di mutuo; la struttura regionale competente provvede a trasmettere a FINAOSTA provvedimento dirigenziale avente ad oggetto la revoca del mutuo.

Sei mesi prima della scadenza del termine di 60 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto preliminare di mutuo, FINAOSTA trasmette alla struttura regionale competente l'elenco dei contratti preliminari in essere; la struttura regionale competente, effettuate le verifiche di sua competenza, trasmette a FINAOSTA comunicazione in ordine:

- a) all'erogazione a saldo del mutuo, nell'ipotesi di presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024 attestante l'ultimazione dell'intervento finanziato;

b) alla riduzione del mutuo, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2024, con conseguente revoca delle somme ancora da erogare.

Qualora il contratto definitivo di mutuo non sia stato stipulato entro 60 mesi decorrenti dalla data del contratto preliminare, il contratto definitivo di mutuo dovrà essere stipulato entro i 6 mesi successivi, con decorrenza dell'ammortamento dal 1° giorno del mese successivo alla stipula del contratto definitivo.

Articolo 40 - (Successione)

Nell'ipotesi di successione, la richiesta di mantenimento del mutuo è presentata a FINAOSTA; quest'ultima, effettuati gli adempimenti istruttori, provvede a perfezionare gli atti necessari al trasferimento del mutuo in capo agli eredi della parte mutuataria dandone comunicazione alla struttura regionale competente.

Nell'ipotesi di eredità devoluta a minori, resta ferma la facoltà del genitore esercente la potestà parentale sull'erede minore, di accollarsi l'intero debito residuo del mutuo caduto in successione, in quanto unico soggetto fornito di reddito e quindi capace di provvedere al pagamento del debito; in tal caso, il minore rimarrà tuttavia datore d'ipoteca in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile finanziato e oggetto di garanzia ipotecaria a favore di FINAOSTA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, li

Per REGIONE

Monica Addiego

(Documento firmato digitalmente)

Per FINAOSTA

(Documento firmato digitalmente)